

REGOLAMENTO (CE) N. 524/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

recante fissazione dell'importo dell'aiuto compensativo per le banane comunitarie commercializzate nel corso del 1995 e dell'importo unitario dell'anticipo per il 1996, nonché deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 in ordine al termine di pagamento del saldo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6 e l'articolo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/95 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità e il reddito medio alla produzione ottenuto sul mercato comunitario nell'anno considerato;

considerando che i prezzi delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1995 sono stati tali che la media dei prezzi nella fase reso primo porto di sbarco nel resto della Comunità, previa detrazione delle spese medie di trasporto e di consegna fob, è inferiore al livello del reddito di riferimento fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1995;

considerando che è necessario rammentare che l'importo unitario dell'anticipo e l'importo della cauzione per i quantitativi di banane commercializzati nel corso di un dato anno sono fissati in funzione del livello versato per

l'anno precedente, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93;

considerando che, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1858/93, i tassi da applicare per la conversione in moneta nazionale degli importi degli anticipi e dell'aiuto sono i tassi di conversione agricoli in vigore il primo giorno dei periodi di commercializzazione per i quali tali importi sono concessi;

considerando che per l'aiuto da versare per il 1995 è opportuno fissare due importi; che infatti per i primi due mesi di tale anno il fatto generatore del tasso di conversione è anteriore al 1° febbraio; che è pertanto opportuno tener conto, per la fissazione dell'importo da applicare in questo primo periodo, dell'utilizzazione di un tasso di conversione comprensivo del coefficiente correttore di 1,207509;

considerando che, in assenza dei dati necessari, non è stato possibile stabilire l'importo definitivo dell'aiuto compensativo per il 1995 in tempo utile per permetterne il versamento entro i termini stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che è opportuno pertanto fissare un termine di pagamento del saldo dell'aiuto compensativo pari a due 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento;

considerando che per permettere che il presente regolamento abbia piena efficacia è necessario che entri in vigore il giorno della pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane comunitarie di cui al codice NC ex 0803, escluse le banane da cuocere, commercializzate allo stato fresco nel corso del 1995, ammonta:

- a) a 22,51 ECU/100 kg per il periodo da gennaio a febbraio;
- b) 27,18 ECU/100 kg per il periodo successivo.

2. L'importo unitario degli anticipi per le banane comunitarie commercializzate dal 1° gennaio al 31 ottobre

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 17.